REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE FERIALE

in composizione monocratica, nella persona del Magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La Face, in funzione di Giudice del Lavoro, sciogliendo la riserva che precede, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n.4070/2019 -1 R.G., avente ad oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c. ;

letta l'istanza cautelare proposta da [redacted]eppa con ricorso 700 c.p.c. contestualmente al ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 1 agosto 2019;

letta la memoria di costituzione del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Messina;

visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;

intesi i procuratori delle parti;

OSSERVA

In data 1.8.2019 la ricorrente proponeva istanza cautelare contestuale a domanda di merito contro il provvedimento mediante il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non riconoscendo alla stessa il diritto di precedenza previsto dall'art. 33 comma 5 legge 104/1992 in favore del lavoratore che presta assistenza al familiare in condizione di handicap grave, rigettava la sua richiesta di trasferimento interprovinciale verso le scuole, i distretti ricadenti nel comune di Messina o in una delle sedi di cui alla domanda secondo l'ordine indicato, che le avrebbero consentito comunque di prestare assistenza continua al padre gravemente disabile.

La ricorrente, docente di scuola secondaria di primo grado posto di sostegno titolare nel comune di Roma, attualmente in servizio a Messina in assegnazione provvisoria [redacted]o, in sede di domanda di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2019-2020, al fine di ottenere il riconoscimento del predetto diritto, aveva inoltrato all'amministrazione resistente apposita istanza (doc.3a) e allegato alla stessa documentazione attestante la condizione di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 in cui versa il padre, [redacted] e dichiarazione sostitutiva di certificazione della condizione di figlio referente unico del padre gravemente disabile.

Firmato Da: LA FACE AURORA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 9c67d417ce78ed49d9b55e9e91

La lontananza della sede della ricorrente dal comune di residenza del padre, al quale presta in via esclusiva assistenza continuativa e permanente, comporterebbe in effetti un grave pregiudizio per le esigenze di cura e assistenza del disabile, tutelate dalla legge e dai principi costituzionali.

Inoltre l'assegnazione della ricorrente a una sede distante centinaia di chilometri dalla residenza familiare, comporterebbe gravi pregiudizi alla vita familiare e di relazione della stessa, con inevitabile nocumento all'unità familiare, tutelata costituzionalmente.

Sussiste quindi il pericolo che durante il tempo occorrente per la decisione di merito, il diritto della ricorrente sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, che legittima l'accoglimento del ricorso in via d'urgenza anche sotto il profilo del *periculum in mora*.

La domanda cautelare va pertanto accolta.

In merito alle spese, va rimessa ogni valutazione alla sede di merito, trattandosi di domanda cautelare in corso di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, disattesa, allo stato ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa,

visti gli artt. 700, 669 bis ss., 409 ss. c.p.c., così provvede:

- ordina al Ministero resistente di riassegnare la ricorrente in altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/1992;

-spese al merito.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Messina, 2.2.2019

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Aurora La Face

Firmato Da: LA FACE AURORA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 9c57144f7a05f78a4d4b9665a0e01

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE FERIALE

in composizione monocratica, nella persona del Magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La Face, in funzione di Giudice del Lavoro, sciogliendo la riserva che precede, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al [redacted]019 -1 R.G., avente ad oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c. ;

letta l'istanza cautelare proposta da [redacted] con ricorso 700 c.p.c. contestualmente al ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 3 luglio 2019;
letta la memoria di costituzione del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Messina;
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
intesi i procuratori delle parti;

OSSERVA

In data 03.07.2019 la ricorrente proponeva istanza cautelare contestuale a domanda di merito contro il provvedimento mediante il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non riconoscendo alla stessa il diritto di precedenza previsto dall'art. 33 comma 5 legge 104/1992 in favore del lavoratore che presta assistenza al familiare in condizione di handicap grave, rigettava la sua richiesta di trasferimento interprovinciale verso le scuole, i distretti ricadenti nel comune di Villafranca Tirrena, Venetico, provincia di Messina, ovvero in una delle sedi di cui alla domanda secondo l'ordine indicato, che le avrebbero consentito comunque di prestare assistenza continua al padre gravemente disabile.
La ricorrente, docente di scuola secondaria di primo grado posto di sostegno titolare nel comune di Velletri (Roma), attualmente in servizio a Messina in assegnazione provvisoria presso [redacted] in sede di domanda di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2019-2020, al fine di ottenere il riconoscimento del predetto diritto, aveva inoltrato all'amministrazione resistente apposita istanza (doc. 3a) e allegato alla stessa documentazione attestante la condizione di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 in cui versa il padre, [redacted]

Firmato Da: LA FACE AURORA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 9c87d447ace478e442d6265f8e05e1

pregiudizio per le esigenze di cura e assistenza del disabile, tutelate dalla legge e dai principi costituzionali.

Inoltre l'assegnazione della ricorrente a una sede distante migliaia di chilometri dalla residenza familiare, comporterebbe gravi pregiudizi alla vita familiare e di relazione della stessa, con inevitabile nocumento all'unità familiare, tutelata costituzionalmente.

Sussiste quindi il pericolo che durante il tempo occorrente per la decisione di merito, il diritto della ricorrente sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, che legittima l'accoglimento del ricorso in via d'urgenza anche sotto il profilo del *periculum in mora*.

La domanda cautelare va pertanto accolta.

In merito alle spese, va rimessa ogni valutazione alla sede di merito, trattandosi di domanda cautelare in corso di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, disattesa, allo stato ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa,

visti gli artt. 700, 669 bis ss., 409 ss. c.p.c., così provvede:

- ordina al Ministero resistente di riassegnare la ricorrente in altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/1992;

-spese al merito.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Messina, 27.8.2019

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Aurora La Face

Firmato Da: LA FACE AURORA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 9c457144706e478a4a2d6658a06e91